



Direzione Regionale della Toscana

*Settore Gestione risorse
Ufficio Risorse materiali*

**TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA PER LE MACCHINE BOLLATRICI
FATTORI – SAFEST IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE DELLA TOSCANA UN IMPORTO MASSIMALE PARI AD € 20.000,00
OLTRE IVA**

**SCHEMA DI CONTRATTO
CIG ZBF2F51999**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del servizio
- Art. 2 - Importo del servizio
- Art. 3 - Durata del contratto
- Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 5 - Obblighi dell'Aggiudicataria
- Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 7 - Fatturazione e pagamento
- Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 9 - Responsabilità dell'aggiudicataria
- Art. 10 - Penali, recesso e risoluzione
- Art. 11 - Responsabilità civile
- Art. 12 - Divieto di cessione dei contratti
- Art. 13 - Cessione del credito
- Art. 14 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 15 - Disposizioni antimafia
- Art. 16 - Foro competente
- Art. 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 18 - informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 1 - Oggetto del servizio

La Società aggiudicataria si impegna a fornire, alle quotazioni offerte e alle condizioni indicate nel presente documento, il servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria a chiamata (previo preventivo) per le sedi dell'Agenzia delle entrate della Toscana dettagliatamente descritto nella tabella in fondo al paragrafo.

Le macchine saranno tenute in efficienza tramite interventi di personale tecnico qualificato, con visite semestrali nei cinque giorni lavorativi e con orari e festività come da C.C.N.L.

Il canone comprende le spese di trasferimento, le ore di lavoro, la minuteria, i lubrificanti e quant'altro necessario per l'espletamento delle visite programmate.

Il canone non comprende i materiali di consumo, le parti di ricambio, la sostituzione delle macchine in caso di fermo per riparazioni, la manodopera per eventuali chiamate extra, i rimborsi per i trasferimenti delle eventuali chiamate extra, le riparazioni di danni per incuria o negligenza, per dolo, per calamità naturali, il ticket di ingresso città, quanto non espressamente citato. Le riparazioni che si rendessero necessarie con parti di ricambio, saranno sottoposte a preventivo.

Per le riparazioni straordinarie, su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario provvederà a comunicare eventuali costi del sopralluogo preliminare e, a seguito di espressa autorizzazione, ad effettuarlo entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione di quest'ultima; entro 5 giorni lavorativi dalla data di effettuazione del sopralluogo, provvederà a trasmettere all'Amministrazione un preventivo per la riparazione. Il preventivo dovrà essere approvato dall'Amministrazione e dovrà riportare separatamente i costi per la manodopera, i pezzi di ricambio e le spese di trasferta del personale, nonché il corrispettivo per il sopralluogo effettuato.

Gli spostamenti dei macchinari in altra sede, rispetto a quella indicata alla stipula, dovranno essere comunicati alla Fattori Safest Srl contestualmente al mutamento di indirizzo.

Quale corrispettivo verrà corrisposto a macchina il seguente canone semestrale al netto dell'IVA.

Macchine totali 13 (tredici) Importo Unitario semestrale € 130,00 (centotrenta/00)

	CITTÀ	MOD.	MATR. N.	ANNO FABBRICAZIONE
1	AREZZO	T6/2	20915	2019
2	PIOMBINO	T6/2	21073	2020
3	EMPOLI	T6/2	21083	2020
4	CAPANNORI (LU)	T6/2	20013	2016
5	POGGIBONSI	T6/2	20826	2019
6	FIRENZE 1	TL6	272	2005
7	FIRENZE 2	TL6	306	2007
8	PRATO	T5L	1703	2000
9	MONTEVARCHI	T5L	1704	2000

10	LIVORNO	T5L	1555	1997
11	PISA	T5L	1706	2000
12	PISA	T5L	1707	2000
13	SAN MINIATO	TL6	290	2007

Le condizioni ivi contenute formano parte integrante del contratto stipulato in modalità telematica con l'aggiudicataria.

Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla documentazione del bando "servizi - servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature" del MePA, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 - Importo del servizio

Il corrispettivo offerto deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa.

l'importo annuale della manutenzione è pari ad € 3.380,00 ed il massimale del contratto è pari ad € 20.000,00 oltre IVA

Gli oneri previsti per la sicurezza di tipo interferenziale, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non sono soggetti a ribasso rispetto a quelli indicati dall'Agenzia (€ 500 compresi nel massimale contrattuale).

L'Agenzia, in presenza di nuove esigenze non prevedibili al momento in cui è stata avviata la trattativa, si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicataria, a valere, in ogni caso sul massimale previsto dal lotto, la fornitura di nuove bollatrici o di ulteriori tipologie di riparazione anche straordinarie nonché la fornitura di parti di ricambio originali necessarie agli interventi di manutenzione e riparazione

In questo caso saranno richiesti dettagliati preventivi e dopo averne verificata la congruità, verranno emessi i relativi ordinativi.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste nei singoli ordinativi emessi fino a concorrenza del massimale stabilito, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo massimale sopra indicato.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto, nei limiti dell'importo massimale previsto, avrà durata di **trentasei mesi**, a decorrere dal 1/01/2021

È fatta salva la possibilità della Direzione Regionale Toscana di prorogare la validità del contratto, alle medesime condizioni, - dandone comunicazione in forma scritta almeno 7 giorni prima della scadenza contrattuale - fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 20.000,00 qualora il predetto importo non fosse stato raggiunto alla scadenza.

I corrispettivi unitari devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale.

Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio

L'esecuzione dell'appalto dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento.

L'esecuzione del servizio deve essere eseguita a cura, rischio e spese del fornitore.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione. Per ogni intervento, dovrà essere redatto un foglio di lavoro con la descrizione delle operazioni effettuate ed eventuali annotazioni accessorie.

Art. 5 - Obblighi dell'Aggiudicataria

La Ditta esecutrice è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia degli addetti alla manutenzione, siano causati alle persone, agli impianti ed alle apparecchiature. La Ditta esecutrice è obbligata a consegnare ogni documento, attestazione o certificato, previsto da leggi o normative vigenti, anche prodotto da Enti o soggetti esterni, connesso all'esecuzione del servizio

Art. 6 – Obblighi nei confronti del personale dipendente

L'aggiudicatario si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavorista, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. L'aggiudicataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall'aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

Resta inteso che l'aggiudicataria è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna a tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 7 – Fatturazione e pagamento

L'Agenzia, dopo l'attestazione di regolare esecuzione, provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall'aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla Ditta.

Le operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sono soggette a scissione dei pagamenti dell'Iva (c.d. **split-payment**), ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge il 17 giugno 2017.

In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento, imputabile all'Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231,

novellato dal d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 all'indirizzo PEC riportato sul sito www.indicepa.gov.it, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA della Direzione Regionale della Toscana **2ERKJA**.

Oltre al suddetto codice IPA, si dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica il Codice Identificativo Gara (CIG) ZBF2F51999 da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati (dati ordine di Acquisto).

L'aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula dei contratti.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 9 - Responsabilità dell'aggiudicataria

L'aggiudicataria si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'Agenzia e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti.

L'aggiudicataria si impegna ad effettuare il servizio mantenendo invariato il prezzo offerto per tutta la durata contrattuale.

Art. 10 – Penali, recesso e risoluzione

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito, applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo per ogni singolo inadempimento.

La penale sarà applicata anche in ogni caso di esecuzione del servizio difforme dagli obblighi per l'aggiudicataria previsti dal presente documento.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione nell'espletamento dell'appalto da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i..

Nell'ipotesi in cui la società non adempisse tempestivamente, e il ritardo si protraesse oltre i 3 (tre) giorni lavorativi, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 11 - Responsabilità civile

L'aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

Inoltre, la società aggiudicataria presenta all'Agenzia un documento attestante il possesso di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile, che copra almeno la durata contrattuale, con esclusivo riferimento ai servizi/lavori oggetto del contratto, comprensiva sia della responsabilità civile verso terzi che della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

Art. 12 - Divieto di cessione dei contratti

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i contratti stipulati a seguito della presente trattativa nonché i crediti da essi derivanti.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, i contratti in oggetto si risolveranno di diritto.

Art. 13 - Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione del credito venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG ZBF2F51999 su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 14 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'Aggiudicataria deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 15 - Disposizioni antimafia

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i..

In particolare, l'Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 16 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Firenze.

Art. 17 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 18 - informativa sul trattamento dei dati personali

L'Amministrazione e la Ditta prendono atto e riconoscono, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 196/2003, che i dati personali dagli stessi forniti per l'eventuale svolgimento del servizio e relativa liquidazione del compenso, saranno trattati in conformità alle disposizioni della richiamata normativa. Tali dati verranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle obbligazioni contrattuali e non verranno comunicati e/o diffusi, se non nei limiti di quanto previsto da norme di legge. Le parti prendono altresì atto dei diritti attribuitigli dall'articolo 7 del citato D.Lgs. in ordine all'accesso, al controllo e alla modifica dei propri dati.

Ai sensi di quanto previsto agli articoli. 23 e 26 della citata normativa, le parti esprimono il proprio consenso limitatamente ai trattamenti per i quali la legge richiede il consenso stesso. La Società si impegna, inoltre, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, a non divulgare notizie relative all'attività svolta dall'Amministrazione, delle quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano

copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il contratto.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....

IL CAPO UFFICIO (*)

Luca Dantoni
(firmato digitalmente)

“() Firma su delega del Direttore Regionale della Toscana, Antonino Di Geronimo -
disposizione n.33/2020”*

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente